PIANO STRAORDINARIO PER I CAMPI FLEGREI

Art. 14

Misure urgenti per la delocalizzazione volontaria

Al fine di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, esposta a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9, possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma 3:

a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nel comune in cui e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale nel comune in cui e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5 e comunque in area non esposta al rischio bradisismico. Nel caso di edifici con piu' unita' immobiliari, il riconoscimento del contributo di delocalizzazione di cui al presente articolo e' subordinato alla presentazione di una istanza congiunta di tutti gli aventi diritto, relativa all'intero edificio da delocalizzare, inteso come unita' strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma 3. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9 e non possono essere concessi per un importo superiore rispetto a quello che sarebbe stato concesso per tali interventi, al netto dei costi di demolizione, determinato sulla base dei criteri definiti dal Commissario con ordinanza di cui all'articolo 1, comma 6, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente in

relazione ad un'area territoriale, compresa nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, da determinare con ordinanza del Commissario, sulla base di dati scientifici relativi all'esposizione sia al rischio vulcanico sismico e bradisismico, sia a quello di emissioni di gas nocivi per la salute umana.

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano straordinario per i Campi Flegrei
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205
Capo	III — Misure urgenti per la popolazione e le attività economiche e produttive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-straordinario-per-i-campi-flegrei/art-14-misure-urgenti-per-la-delocalizzazione-volontaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it